

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00001/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2023, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Francesca **Fazio**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa,

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

per l'annullamento, previa sospensiva:

1) del Parere n. -OMISSIS-, Posizione -OMISSIS-, reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n. -OMISSIS- del 15 giugno 2022, con il quale il Comitato ha ritenuto che -l'infermità- “-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-” non dipende da fatti di servizio e non è riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione;

2) del Decreto M_D -OMISSIS- 2023-01-27 reso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto Speciali Benefici, con il quale è stata respinta la richiesta di riconoscimento della causa di servizio in relazione alla -OMISSIS- sofferta dal dipendente “-OMISSIS-” e la

relativa domanda per la concessione dell'equo indennizzo, in esito al suddetto parere reso del Comitato di Verifica, facente parte integrante dello stesso Decreto di rigetto.

3) Per quanto occorre, del verbale della Commissione ospedaliera di Cagliari Mod. BL/B n. CA -OMISSIS- in data 21 ottobre 2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, Caporale Maggiore Scelto dell'Esercito, arruolatosi volontario nell'Esercito italiano nel 1999, presta servizio presso il Reggimento Logistico “-OMISSIS-” con sede in Cagliari.

2. Espone di aver sempre ricoperto l'incarico Operatore Tramiat-Conduuttore di automezzi, e di avere partecipato a numerose missioni sia nel territorio italiano che all'estero, ed in particolare:

a) dal 29.06.2000 al 28.10.2000 Kosovo Force (Nato Mission) Joint Guardian, Bosnia ed Erzegovina (con incarico di radiofonista);

b) dal 19.10.2001 al 1°.03.2002 a Stabilisation Force (Nato Mission) Joint Guardian, Kosovo, (con incarico di conduuttore di automezzi);

c) dal 20.07.2005 al 18.12.2005 operazione Presidium, Herat, Afghanistan (con incarico di conduuttore di automezzi).

3. Espone inoltre di avere partecipato a diversi “campi d'arma” per le esercitazioni con armi da fuoco, anche nel Poligono di Teulada, operando sempre a stretto contatto con armi e munizioni di vario genere, nonché in numerose operazioni nel territorio nazionale come “Strade Sicure”.

4. In occasione di tali attività l'Amministrazione della Difesa, per il tramite delle proprie strutture sanitarie, l'ha sottoposto a massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali.

5. Nel corso del mese di agosto dell'anno 2019, il Caporale Maggiore -OMISSIS- ha iniziato ad accusare alcuni problemi di salute dipesi da uno stato -OMISSIS-, e -OMISSIS-, tanto da richiedere, per ben 15 volte, supporto -OMISSIS-.
6. Gli accertamenti sanitari sono proseguiti per alcuni mesi presso il reparto di Ematologia dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari, che ha anche effettuato un approfondimento genetico per risalire alla genesi della patologia.
7. All'esito degli accertamenti, al ricorrente è stata diagnosticata “-OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-” per il quale è stato immediatamente sottoposto a trattamento -OMISSIS-, tutt'ora in corso, quale terapia salvavita a seguito di due -OMISSIS-, nel 2021 e nel 2022.
8. Da allora il militare (salvo brevissimi periodi) si trova collocato in aspettativa per -OMISSIS-.
9. Con istanza in data 1° luglio 2020 il dipendente ha richiesto, in relazione alla grave -OMISSIS- “-OMISSIS- -OMISSIS-”, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo, nonché il riconoscimento delle speciali elargizioni per le vittime del dovere e/o del servizio, in relazione alle particolari condizioni ambientali ed operative nelle quali ha prestato servizio, ai sensi degli artt. 597, 602 e 603 COM, nonché 1076 Reg. COM, e di ogni altra provvidenza di legge spettante a tale titolo.
10. Sulla predetta istanza si è pronunciato negativamente il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il parere n. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 15 giugno 2022.
11. Il predetto parere è stato integralmente recepito dalla Direzione Generale della Previdenza Militare che infatti, con decreto n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2023, ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio e, con essa, la richiesta dei benefici previsti dall'art. 6 del DPR n. 243/2006 e dell'equo indennizzo, per mancanza dei presupposti.
12. Avverso tali provvedimenti il militare ha proposto il ricorso in esame per i motivi che saranno esaminati nella parte in diritto.
13. Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero della Difesa che, con memorie, ha chiesto la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
14. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

15. Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2023, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Il Comitato di Verifica ha espresso il proprio giudizio basandosi prevalentemente, per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente, sugli accertamenti medici effettuati in sede di visita dalla CMO competente mentre, per quanto attiene il servizio, ha analizzato le risultanze del foglio matricolare del militare, oltre che tutti gli ulteriori elementi di valutazione indicati da parte ricorrente.

2. Nel dettaglio, con il parere contestato l'Organo tecnico:

- ha considerato:

gli impieghi del C.M.C.S. -OMISSIS- “...nell'Operazione Joint Guardian Kosovo impiegato quale conduttore automezzi vari dal 29/06/2020 al 28/10/2000, Operazione Joint Guardian Kosovo impiegato quale operatore dal 19/10/2001 al 01/03/2002, Task force Lince Operazione praesidium Afganistan (Herat) impiegato quale conduttore automezzi dal 19/07/2005 al 17/12/2005”;

- ha richiamato:

“...le ricognizioni ambientali e le verifiche ambientali di tipo N.B.C. in tutti punti principali della MNB-West e nei luoghi di interesse segnalati da altri comandi o enti presenti sul territorio, e in particolare, le attività ispettive con esiti conformi anche nelle località di missione kosovare, in seguito alle quali non è stata rilevata contaminazione diffusa da U.I. nella superficie del territorio esaminato; la letteratura scientifica internazionale; lo studio ambientale svolto in Bosnia, la ricerca svolta da studiosi belgi effettuata in numerose località in Kosovo”;

- ha altresì richiamato le conclusioni degli studi scientifici, in particolare quelli:

“...effettuati sulla salute nella coorte di veterani statunitensi, colpiti dal c.d. fuoco amico ed aventi nei loro tessuti schegge di proiettili contenenti U.I. ...e lo studio sul monitoraggio delle mutazioni, svolto su veterani esposti all'UI. nella Guerra del Golfo (Iraq), secondo cui non sono state osservate differenze significative nello stato di salute negli ex militari, ...lo studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità che dimostra in modo definitivo come la mortalità - per tutte le cause - nei militari impiegati nella missione nei Balcani sia inferiore a quella della popolazione generale, come anche a quella di una popolazione di militari mai impiegati nelle

missioni operative all'estero. In posizioni analoghe il lavoro dal titolo Biological monitoring of Italian soldiers deployed in Iraq. Results of the SIGNUM project, pubblicato sulla rivista International Journal of Hygiene and Environmental Health, lo studio retrospettivo di coorte per l'incidenza del cancro per gli anni 1996-2007 condotto tra i militari italiani dispiegati in Bosnia e Kosovo ha rivelato che i tassi di incidenza del cancro tra i veterani dei Balcani e le unità militari non dispiegate risulta inferiore al previsto. Nel complesso i risultati degli studi non hanno evidenziato un'associazione tra l'esposizione all'UI. e un certo numero di xenobiotici considerati rilevanti nel teatro operativo".

3. Il Comitato ha quindi negato la dipendenza dal servizio prestato della patologia "...-OMISSIS-" sofferta dal militare, in quanto, *"con riferimento agli impieghi svolti dal militare e con particolare riferimento ai periodi di impiego in Kosovo non si evince l'esposizione a rischio medico legalmente qualificato. La convergenza tra tipologia di incarico svolto (conduttore di automezzi) e la carenza di evidenti prove circa la presenza degli inquinanti segnalati esclude l'associazione causale richiesta"*.

4. La difesa dell'Amministrazione ha ricordato che il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, ed è basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, sicché esso non sarebbe sindacabile nel merito e sarebbe censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, circostanze affatto ricorrenti nel caso di specie.

5. Ritiene invece il Tribunale che le argomentazioni del ricorrente meritino accoglimento.

6. E' ormai acquisito che dinnanzi a una valutazione tecnica complessa quale quella in esame il giudice, senza potersi sostituire all'amministrazione in ragione dei limiti del sindacato giurisdizionale, e avuto riguardo al principio della separazione dei poteri, possa comunque ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione nell'esercizio del potere di valutazione ad essa riservato al fine di verificare, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità e la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità.

7. Orbene, con riguardo a quanto sopra riportato, ad avviso del Collegio, anche avuto riguardo alla particolare delicatezza della questione, le valutazioni espresse nella fattispecie dal Comitato di verifica sulla base degli elementi esaminati non appaiono convincenti e, nella sostanza, risultano prive di un'adeguata motivazione in relazione alle circostanze evidenziate dal ricorrente.

8. Su analoghe questioni si è del resto formata una giurisprudenza consolidata nel senso di ritenere che il Comitato di verifica non possa escludere la sussistenza del nesso causale sulla base di motivazioni insufficienti o apparenti (in questo senso, tra le altre, T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 08 febbraio 2017, n. 55, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20 settembre 2018, n. 1226, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 12 marzo 2018, n. 63).

9. In via preliminare deve ricordarsi che la materia per cui è causa è stata oggetto di ampi ed estesi approfondimenti a livello politico, scientifico e giudiziario.

10. Al riguardo il Collegio rileva che dalle Relazioni, approvate in data 12 febbraio 2008, 9 gennaio 2013 e 7 febbraio 2018, delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico (istituite con deliberazioni del Senato dell'11 ottobre 2006 e del 16 marzo 2010, e della Camera dei deputati del 30 giugno 2015, modificata con successiva delibera del 15 novembre 2017), è emerso che:

- *“le attuali conoscenze scientifiche non consentono di affermare con certezza il ruolo causale dei fattori di malattia esaminati rispetto agli effetti denunciati ma, allo stesso tempo, non consentono di escludere che una concomitante e interagente azione dei fattori potenzialmente nocivi possa essere alla base delle patologie e dei decessi osservati [...]”;*

- *“il verificarsi di situazioni caratterizzate dall'esposizione a uno o più dei diversi fattori potenzialmente nocivi sopra elencati, nel caso in cui risultino associati all'insorgenza di malattie, in specie tumorali, non altrimenti motivabili, [deve] orientare le valutazioni mediche e medico-legali nel senso che queste ultime*

considerino “altamente probabile” una correlazione effettiva tra il contesto specifico caratterizzato da una multifattorialità di fattori eziologici e quadri clinici diagnosticati [...] anche tenendo nella dovuta considerazione la necessità di una valutazione puntuale e rigorosa del tipo di patologie osservate dal punto di vista clinico, con un inquadramento eziologico ed epidemiologico correlato alle specifiche situazioni ambientali, organizzative e operative nelle quali esse si manifestano”;

- “le reiterate sentenze della magistratura ordinaria e amministrativa hanno costantemente affermato l’esistenza, sul piano giuridico, di un nesso di causalità tra l’accertata esposizione all’uranio impoverito e le patologie denunciate dai militari o, per essi, dai loro superstiti. La patogenicità dell’uranio impoverito è stata altresì riconosciuta sul piano scientifico, dal momento che la tabella delle malattie professionali, approvata con decreto ministeriale del 9 aprile 2008, su proposta dell’apposita commissione scientifica, elenca al numero 15 le malattie causate da effetti non radioattivi dell’uranio e suoi composti. Vero è che l’unica patologia nosologicamente definita è la nefropatia tubulare, ma altrettanto vero è che la voce 15 della tabella contiene anche una dizione aperta, così formulata: “altre malattie causate dall’esposizione ...”. Ciò dimostra che gli effetti patogenetici dell’uranio impoverito sono multiformi e che a dieci anni di distanza dall’emanazione della predetta tabella, i progressi della scienza medica e i risultati delle indagini epidemiologiche imporrebbero un aggiornamento della tabella stessa, con l’inclusione di altre patologie nosologicamente definite, con particolare riguardo a talune forme tumorali del sistema emolinfopoietico ... È da notare che le patologie a genesi multifattoriale, per la maggior parte delle quali non è possibile esprimersi in termini di certezza scientifica, sono valutate e definite nel pieno rispetto dei principi di diritto dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. La prova del nesso di causalità tra l’agente patogeno e la malattia si ritiene raggiunta quando sussista una probabilità qualificata, fondata sulle risultanze di accreditate indagini epidemiologiche e di studi condivisi dalla comunità scientifica. Se concorrono cause lavorative con fattori eziologici extra lavorativi, in forza del principio di equivalenza causale di cui all’articolo 41 c.p., la malattia si considera professionale. Ai fini della corretta applicazione della regola contenuta nell’articolo 41 c.p. in tema di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, deve, pertanto, escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo nel caso in cui possa essere

con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre -l'infermità- tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni”.

11. Nelle predette Relazioni, si è tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dagli studi e dalle inchieste svolte con riferimento alla morbidità dei militari impegnati in missione in determinate località ed esposti a determinati agenti chimici: Conferenza di Bagnoli del 1995; risoluzione ONU n. 1996/16 per la messa al bando dell'uranio impoverito; direttiva del Ministero della Difesa 26 novembre 1999; risoluzione ONU n. 62/30 approvata il 5 dicembre 2007 sugli *“Effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium”*; risoluzione del Parlamento europeo, in data 22 maggio 2008, verso un divieto globale dell'uso delle armi all'uranio impoverito; dati dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa e dell'Istituto Superiore della Sanità; dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla potenziale tossicità, sia radiologica sia chimica, dell'esposizione all'uranio impoverito (Depleted uranium Sources, Exposure and Health Effects, 2001).

12. Anche la Corte di Cassazione ha affermato che *“nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, ai fini della prova del nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico – peraltro ravvisabile nel caso in esame, stante l'ormai riconosciuta pericolosità dei menzionati fattori – sia sufficiente «una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio”* (sez. lavoro, ord. n. 12/2018).

13. Alla luce degli elementi scientifici raccolti, la giurisprudenza – in una prospettiva costituzionalmente orientata alla effettiva tutela del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. – si è dunque andata consolidando, con riferimento ai principali teatri operativi (Balcani, Iraq, Afghanistan e Libano), nel senso di ritenere sufficiente, ai fini del riconoscimento delle misure indennitarie previste dalla legge, la dimostrazione in termini probabilistico-statistici della rilevanza concausale della permanenza in contesti fortemente degradati e inquinati, nello sviluppo di malattie aventi (come le neoplasie) una eziopatogenesi multifattoriale, ogni qualvolta

l'Amministrazione non riesca a dimostrare che la malattia dipende da fattori esogeni, dotati di autonomia ed esclusiva portata eziologica.

14. Alla luce di tali premesse, nel caso di specie la documentazione versata in giudizio dal ricorrente depone nel senso della sussistenza di un probabile nesso eziologico tra la malattia che lo ha colpito e la sua esposizione alle sostanze chimiche.

15. Premesso infatti che -l'infermità- “-OMISSIS-, -OMISSIS-” è una rara forma di tumore assai poco diffuso nell'età giovanile, deve rilevarsi - in primo luogo – che, ad avviso del Collegio, vi è stata da parte del Comitato di Verifica una insufficiente considerazione della giovane età del ricorrente, nato nel 1981, assunto in perfette condizioni di salute nel 1999, ricoverato per l'insorgenza della malattia nel 2019, nonché del fatto che nessuno dei suoi familiari sia mai stato colpito da una simile patologia.

16. Il Comitato avrebbe cioè dovuto indagare con particolare attenzione se le denunciate situazioni del servizio prestato dal ricorrente potessero assumere un rilievo causale su quanto accaduto.

17. Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato l'effettiva esposizione a fattori di rischio correlata all'attività di servizio che egli era quotidianamente chiamato a compiere nell'adempimento del proprio dovere.

18. Ha altresì denunciato, restando sostanzialmente incontestato, che nel periodo di prestazione del servizio, malgrado operasse in territori caratterizzati da elevatissimi fattori di rischio connessi al contatto con ambienti contaminati dall'utilizzo di munizionamenti all'uranio impoverito e in genere da forte inquinamento bellico, non avesse in dotazione alcun dispositivo di protezione per rischio radiologico, né avesse seguito appositi corsi o avuto adeguata informazione sul rischio specifico da esposizione per effetto delle attività addestrative a materiale nocivo.

19. In relazione a quanto sopra è dunque compito del giudice valutare se, nell'adozione del parere, il Comitato di verifica abbia adeguatamente tenuto conto dei possibili cofattori della patogenesi desumibili dalle circostanze di svolgimento del servizio e rappresentati dall'interessato, dando evidenza in motivazione del percorso argomentativo inerente alla valutazione della concreta incidenza di essi nello specifico caso in esame.

20. Ad avviso del Collegio le affermazioni/conclusioni del Comitato di Verifica e dell'intimato Ministero nel senso di escludere ogni profilo di nesso eziologico tra la patologia di che trattasi e l'attività cui è stato esposto il militare s'appalesano, tenuto conto del contesto di dettaglio, incongruenti e non adeguatamente approfondite.

21. La giurisprudenza da ultimo formatasi in materia ritiene invero – come già ricordato - che deve escludersi la necessità della dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta - tesi sostenuta dal Comitato di Verifica nel parere e fatta propria dall'Amministrazione -, essendo sufficiente tale dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, con riferimento a teatri operativi particolari tra cui quello in cui ha operato il ricorrente.

21.1 In particolare la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito (TAR Sardegna, Sezione I, n. 774 del 17 novembre 2022) che *“In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'-OMISSIS-*.

Del resto, si tratta di impostazione che risulta oggi ampiamente recepita dalla giurisprudenza di primo grado (tra le tante, si vedano T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 92; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 giugno 2020, n. 2513) e del Consiglio di Stato (si vedano, le recenti Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496 e 7499) che ha confermato la necessità, per il Comitato di verifica per le cause di servizio, di “attendere ad una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestatonei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia” (cfr. Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496; v. anche TAR Sardegna, I, sentenze nn. 618 e 356 del 2023 e 670 del 2022 e, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori).

21.2 Per di più, la sopra ricordata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha richiamato l'oggettiva pericolosità di attività svolte sul campo, del tutto similari a quelle svolte dalla parte ricorrente, in considerazione del fatto che *“le aree ove l'appellante ha operato erano state, pochi anni prima, soggette a massicci bombardamenti da parte*

della NATO, condotti anche con munizionamento DU; ..(che) l'appellante non consta aver ricevuto in dotazione dispositivi di protezione individuale; ...(che) non consta aver ricevuto istruzioni e direttive circa il modo di comportarsi al fine di ridurre il potenziale rischio di contaminazione, certo non implausibile stante la condizione dei luoghi; (che) - l'appellante, prima dell'espletamento della missione, ..(risulta essere stato) sottoposto a una massiccia profilassi vaccinale, che può averne indebolito le difese immunitarie" (Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7499).

21.3 La già citata Consiglio di Stato, Sezione IV 27 novembre 2020, n. 7496 ha poi aggiunto anche l'obbligo, per l'organo consultivo, di attribuire considerazione agli *"esiti delle indagini nanodiagnostiche fatte svolgere dall'appellante ... che hanno rilevato, in un frammento di tessuto neoplastico, "la presenza di corpi estranei di dimensioni micrometriche e submicroniche", alcuni dei quali di "sicura origine esogena" e "non biocompatibili": queste particelle, potenzialmente tossiche, possono aver innescato reazioni biologiche poi confluite nella patologia de qua", ovvero una situazione di fatto assolutamente sovrapponibile a quella della ricorrente che ha portato a conoscenza dell'Amministrazione procedente gli esiti delle indagini nanodiagnostiche effettuate (si veda, da ultimo, la documentazione depositata in giudizio in data 11 settembre 2017) e che ha rilevato la presenza di particelle minerali esogene che potrebbero avere assunto un ruolo nell'eziologia della patologia"*.

22. Nei casi più delicati, quale è quello in esame, infatti, all'interessato compete dimostrare l'insorgenza della malattia - in termini probabilistico/statistici - a causa del servizio, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l'insorgenza della malattia stessa ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui il militare è stato chiamato a operare.

23. Viceversa l'Amministrazione, che ha a disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più adeguate per effettuare la verifica della concreta posizione del militare pure in ordine alla ricostruzione dell'attività da lui svolta con riguardo alla qualifica e al profilo d'impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d'insorgenza o meno della malattia denunciata.

24. Nella specie il ricorrente ha fornito i dati rilevanti sulla vicenda "de qua" (assenza di specifiche protezioni individuali, in territori caratterizzati da elevatissimi fattori di

rischio connessi al contatto con ambienti contaminati dall'utilizzo di munizionamenti all'uranio impoverito presso il poligono di tiro ed in genere da forte inquinamento bellico (le prime dotazioni di protezione sono state impiegate solamente a decorrere dal 2013), ma tali elementi non sono stati adeguatamente indagati dall'amministrazione.

25. Le recenti acquisizioni mediche, recepite anche in numerose pronunce giurisprudenziali, hanno posto forti dubbi, fondati su accurate ricerche sul punto, sull'incidenza causale delle nanoparticelle inorganiche in diversi tumori che hanno, purtroppo, colpito un numero significativo di militari impiegati nei Balcani, in altri teatri di guerra e nei poligoni di tiro.

25.1 Si è invero affermato che l'insorgere della malattia in soggetto che sia stato presente nei suddetti teatri operativi esteri pericolosi per la salute senza che la PA abbia fornito la prova di irrilevanza causale, in forza del criterio probabilistico costituisce di per sé elemento sufficiente per il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione ad esso correlata (cfr., "ex aliis": Cons. Stato, Sez. I, parere n. 435 del 17.3.2021; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1661 del 26.2.2021; n. 7560 e 7562 del 30.11.2020; Sez. II, n. 3112 del 22.4.2022).

26. E' dunque sostanzialmente certo che il Caporal Maggiore -OMISSIS- abbia operato per alcuni anni, senza protezione, in una zona fortemente contaminata e a forte rischio sanitario, come testimoniato dal verificarsi di numerosi casi – ben oltre la media statistica in relazione all'età – di patologie tumorali.

27. In tale contesto l'accertamento svolto dal Comitato di Verifica, successivamente recepito dal Ministero, non è esaustivo, dal che consegue l'annullamento degli atti impugnati (decreto reiettivo e parere presupposto) con la precisazione che, all'esito della presente pronuncia, l'Amministrazione resistente dovrà nuovamente pronunciarsi sull'istanza dell'interessato, attenendosi a tutti i canoni motivazionali e istruttori sopra enunciati.

28. L'organo di consulenza tecnica dell'amministrazione dovrà cioè svolgere un nuovo accertamento al fine di verificare se la patologia sofferta dal ricorrente possa, anche solo in termini ragionevolmente probabilistici e non necessariamente di assoluta certezza, essere ricollegata al servizio prestato tenendo conto delle peculiari caratteristiche del contesto lavorativo.

29. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare l'affare nella sua interezza entro 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla notificazione della stessa, se anteriormente effettuata.

30. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tito Aru

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.